

FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO CON GARANZIA FGPMI AI SENSI DELLA LEGGE 662/96 E SS.MM.II

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banco BPM S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM

Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano. Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona

Telefono Sede Legale: 02.77.001. Telefono Sede Amministrativa: 045.86.75.111

Sito Internet: www.bancobpm.it. E-mail: contattaci@bancobpm.it

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065 e all'Albo dei Gruppi Bancari

INFORMAZIONI SUL SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Da completare a cura del soggetto incaricato prima della consegna al cliente

Società	BFS PARTNER SPA		
Sede Legale	VIA LARGA 15 - 20122 MILANO		
Codice Fiscale e Partita IVA:	09180940158		
Iscrizione al registro delle imprese di	MILANO	Nr.	MI- 1272059
Capitale Sociale	156.000,00	Interamente versato	
Iscrizione Elenco Mediatori Creditizi presso OAM n°	M111		
Cognome e nome			
Indirizzo	VIA LARGA 15 - 20122 MILANO		
Telefono	02/65506222		
e-mail	info@bfsp.it		
qualifica			

COS'E' IL FINANZIAMENTO

Il finanziamento è un'operazione con cui un'impresa ottiene liquidità dalla banca per esigenze legate allo sviluppo aziendale (ad esempio realizzazione di investimenti materiali e immateriali, formazione di scorte, acquisto di servizi reali, reintegro del capitale circolante aziendale).

E' rivolto esclusivamente a **Imprese** classificate come clienti "**al dettaglio**" o "**non consumatori**".

In genere la sua durata va da un minimo di 18 mesi a un massimo di 10 anni.

Il cliente rimborsa il finanziamento con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso o variabile. Le rate possono essere mensili o trimestrali.

TIPI DI FINANZIAMENTI E LORO RISCHI

Finanziamento a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del finanziamento sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Finanziamento a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con scadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Il tasso di interesse varia in relazione all'andamento del parametro di indicizzazione applicato al singolo prodotto e specificatamente indicato nel contratto di mutuo.

Caratteristiche specifiche del

FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO CON GARANZIA FGPMI AI SENSI DELLA LEGGE 662/96 E SS.MM.II

E' un finanziamento chirografario, che può anche essere di natura agraria (ex art. 43 TUB-Dlgs 385/93), assistito dalla garanzia diretta del Fondo di Garanzia per le PMI (FGPMI), nel rispetto dei requisiti di ammissibilità previsti dal Fondo stesso, destinato a supportare:

- il fabbisogno di circolante / liquidità/ scorte/ magazzino e al ripristino della liquidità per investimenti già realizzati e spesi da oltre 6 mesi;
- il riequilibrio finanziario, ossia a migliorare la situazione finanziaria dell'azienda, consolidando l'esposizione a breve/medio/lungo termine presso il Sistema o presso la Banca (in quest'ultimo caso solo se le operazioni "estinte" sono già assistite dalla garanzia del Fondo);
- i costi di investimenti produttivi, materiali e immateriali.

Il finanziamento, qualora sussistano i requisiti previsti dalla normativa vigente, sarà assistito dalla **Garanzia Diretta del Fondo di Garanzia per le PMI** ex Legge 662/96 e successive modifiche e integrazioni, il cui scopo è di facilitare l'accesso al credito delle PMI attraverso l'intervento di garanzia dello Stato. In tal caso, essendo la banca soggetto richiedente accreditato presso il Fondo, verrà valutata l'ammissibilità all'intervento di garanzia.

Trattasi di garanzia diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e "a prima richiesta", concessa dal Fondo di Garanzia per le PMI (soggetto gestore Mediocredito Centrale Spa, per brevità MCC Spa), rilasciata con copertura differenziata in funzione del rating FGPMI e della finalità dell'operazione (30% - 40% - 55% - 60% - 80%).

Il ricorso alla Garanzia Diretta del Fondo ex Legge 662/96 comporta necessariamente il rispetto di tutti gli ulteriori requisiti e delle disposizioni tempo per tempo previste dal Regolamento e dalle Circolari reperibili sul sito internet www.fondidigaranzia.it

Per i finanziamenti assistiti dal Fondo di Garanzia per le PMI ex Legge 662/96 è prevista, nei casi stabiliti dal Regolamento del Fondo, l'applicazione da parte del Fondo medesimo di una commissione "una tantum" diversificata in funzione dell'ubicazione territoriale dell'impresa e delle dimensioni (piccola o media), calcolata sulla base dell'importo garantito ed in funzione delle categorie di finanziamento previste dal Fondo, con un minimo dello 0,50% ed un massimo del 1,25% dell'importo garantito.

In caso di mancato perfezionamento dell'operazione Finanziaria ammessa alla garanzia del Fondo, potrebbe essere richiesta, al soggetto beneficiario della garanzia, una commissione così come quantificata nelle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia per le PMI.

Per maggiori dettagli consultare il Regolamento reperibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it.

I destinatari del finanziamento sono le Micro Imprese e le Piccole e Medie Imprese (rientranti nella vigente definizione comunitaria di PMI) iscritte nel Registro delle Imprese; i professionisti intesi come persone fisiche titolari di partita IVA esercenti attività di impresa, arti o professioni; Mid Cap (come definito da FGPMI, imprese diverse dalle PMI, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499, tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese. Attualmente escluse in quanto l'ammissibilità è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.); Enti del Terzo Settore iscritti al Registro delle Imprese o in alternativa al Registro Unico nazionale del Terzo Settore (**RUNTS**) e al Repertorio economico amministrativo (**REA**). Gli Enti iscritti solamente al RUNTS e REA accedono alla garanzia in relazione ad operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 60.000.

Il finanziamento in oggetto può essere a tasso fisso o a tasso variabile, con una durata minima di 13 mesi e una durata massima differenziata per canale di offerta.

Per assicurare alla Banca il puntuale rimborso del debito, degli interessi e delle spese a carico del debitore, il finanziamento può essere assistito da garanzie personali prestate dal debitore stesso ed eventualmente da terzi. Sulle operazioni per le quali è richiesta la garanzia diretta del Fondo è possibile acquisire solo garanzie di tipo personale (fideiussioni specifiche).

Il finanziamento può essere anche declinato in una delle seguenti tipologie.

Transizione Green

Il finanziamento è volto a finanziare anche progetti di investimento finalizzati a ridurre l'impatto ambientale delle attività aziendali, sostenere la transizione delle aziende verso un'economia circolare, ridurre l'inquinamento, proteggere e ripristinare biodiversità ed ecosistemi.

Nell'ambito della mitigazione dei cambiamenti climatici, il finanziamento può essere utilizzato anche per finanziare o rifinanziare (ad esclusione dei finanziamenti rientranti nell'iniziativa CDP plafond investimenti sostenibili) investimenti in impianti "FER", cioè impianti di produzione di energia proveniente da Fonti di Energie Rinnovabili (ad esempio impianti fotovoltaici, eolici, geotermici, pompe di calore, biogas ecc.), anche nell'ambito di progetti di investimento e/o di efficientamento energetico aziendale.

Obiettivo Sostenibilità

Al finanziamento può essere aggiunto un "Covenant ESG" cosiddetto Obiettivo Sostenibilità, cioè un covenant contrattuale che attiva il monitoraggio di Obiettivi di Sostenibilità (ESG) convenuti tra il cliente e la banca.

INIZIATIVA CDP PLAFOND INVESTIMENTI SOSTENIBILI

Disponibile solo per finanziamenti "Transizione Green" e valida entro i limiti di disponibilità del plafond dedicato di 300 milioni di Euro

Il prodotto può godere della provvista di liquidità messa a disposizione di BANCO BPM, secondo uno specifico accordo, da Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP), in qualità di Istituto Nazionale di Promozione, le cui linee strategiche prevedono un rafforzamento dell'attività di finanziamento di iniziative a supporto dello sviluppo sostenibile e della *green transition*, per:

- i) interventi di efficienza energetica;
- ii) finanziamenti "green";
- iii) interventi sostenibili in ottica ESG;
- iv) finanziamenti qualificabili come "sustainable linked loan" (con raggiungimento da parte del soggetto finanziato di almeno 1 KPI "green" corrispondente alla lettera "E" -Environment).

L'utilizzo della provvista CDP, fermi i requisiti minimi del prodotto base, prevede determinate esclusioni ed è condizionato all'osservanza da parte dell'Impresa di obblighi ed impegni ulteriori ed aggiuntivi rispetto a quelli previsti per il prodotto base.

Si elencano di seguito le caratteristiche distintive dell'**INIZIATIVA CDP PLAFOND INVESTIMENTI SOSTENIBILI**, che si applicano, ricorrendone i presupposti, in deroga alle condizioni più avanti descritte per il prodotto base.

SOLO PER INIZIATIVA CDP PLAFOND INVESTIMENTI SOSTENIBILI - CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO AL PRODOTTO BASE

Esclusioni	<p>L'Impresa e le società del Gruppo di cui fa parte non possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - soggette a Procedure Concorsuali (per CDP è ammissibile solo l'eventuale concordato in continuità ex art. 186 bis Legge Fallimentare o art. 74 e ss. e 84 e ss. del Codice della Crisi e dell'Insolvenza); - Soggetti Sanzionati o soggetti che agiscano in violazione di Sanzioni o che intrattengano rapporti di qualsiasi natura vietati in ottemperanza delle Sanzioni; - costituite, localizzate o residenti in un Paese Sanzionato; - possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto di Sanzioni; - non sono ammesse operazioni proposte da Mediatori Creditizi.
Finalità <u>escluse</u>	<ul style="list-style-type: none"> - rimborso dei finanziamenti precedentemente concessi all'Impresa da Banco BPM (o da ogni altra banca del gruppo Banco BPM); - rimborso di finanziamenti infragruppo e/o finanziamenti tra società del proprio Gruppo; - distribuzione di dividendi ai soci; - si precisa che, anche se ammissibili per il prodotto base, sono espressamente escluse, per Addendum CDP, tutte le opzioni che prevedano finalità diverse dal finanziamento di NUOVI INVESTIMENTI DA AVVIARE alla data della domanda di finanziamento (unica casistica ammessa).
Transizione Green	Sono finanziabili investimenti di scopo "green" cioè tesi al perseguimento di Obiettivi, Fattispecie di intervento e Casistiche autocertificati dal cliente, anche mediante dichiarazioni periodiche sullo stato di realizzazione dell'investimento.
Forma tecnica	Mutuo chirografario esclusivamente con impegno a fermo
Durata	minima inderogabile di 18 mesi , incluso il periodo di preammortamento.
Rimborso	Esclusa modalità "bullet"
Modalità di erogazione	unica contestuale alla stipula
Imposta sostitutiva	esente ai sensi art. 5, comma 24, del Decreto Legge n. 269/2003

Rischi

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche e contrattuali;
- possibilità di variazione del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza con conseguente aumento dell'importo delle rate;
- la risoluzione contrattuale, in caso di mancata destinazione delle somme erogate per le finalità previste;
- revoca dell'agevolazione nei casi previsti dal regolamento del Fondo.

Salvo che sia diversamente previsto da norme di legge speciali, la fruizione di servizi bancari non richiede obbligatoriamente l'accensione di un rapporto di conto corrente presso la banca e l'estinzione del conto corrente non comporta nessuna conseguenza sul permanere di altri rapporti contrattuali di lunga durata; ovvero, l'estinzione del conto corrente non può avere come implicazione l'estinzione o la revisione delle condizioni economiche degli altri rapporti contrattuali eventualmente in essere con la banca.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) ¹

Calcolato su un capitale di 100.000,00 €, durata di 10 anni e spread pari a 9,000 %

rate MENSILI	TAN	TAEG senza mediazione credizia	TAEG con mediazione credizia
Tasso fisso parametrato all'IRS a 10 anni	11,770 %	13,400 %	13,994 %
Tasso variabile indicizzato a Euribor 3m/360 media mese prec. per dec. rata	12,925 %	14,724 %	15,338 %

rate TRIMESTRALI	TAN	TAEG senza mediazione credizia	TAEG con mediazione credizia
Tasso fisso parametrato all'IRS a 10 anni	11,770 %	13,215 %	13,794 %
Tasso variabile indicizzato a Euribor 3m/360 media mese prec. per dec. rata	12,925 %	14,510 %	15,108 %

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto. Per i mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo.

¹ Nel calcolo del TAEG sono inclusi, laddove previsti, i seguenti oneri: spese istruttoria, spese incasso rata, spese di perizia, imposta sostitutiva, compenso di mediazione (stimato nella misura del 2.000 % in base al costo medio dei mediatori convenzionati), assicurazione immobile per incendio e scoppio, 1.000,00 € per il costo della garanzia FGPMI.

	VOCI	COSTI
	Importo massimo finanziabile	L'importo massimo del finanziamento varia in considerazione della copertura di garanzia acquisita. Nel caso di offerta "a distanza": - importo minimo 10.000,00 € - importo massimo 5.000.000,00 € Il prodotto comunque verrà proposto al singolo cliente con un importo predeterminato dalla Banca. Il cliente ha la facoltà di accettare totalmente o solo quota parte dell'offerta.
	Importo minimo finanziabile	non previsto
	Garanzie	Garanzie personali
	Durata	minima: 13 mesi 24 mesi in presenza di Covenant ESG/Obiettivo di Sostenibilità 36 mesi in caso di offerta fuori sede tramite mediatori convenzionati con la Banca. massima: 120 mesi - 10 anni 60 mesi in caso di offerta "a distanza". Durata preammortamento: fino a 24 mesi
TASSI	Tasso di interesse nominale annuo	Tasso fisso: parametro di riferimento (IRS correlato alla durata del finanziamento; per i valori, vedi tabella sotto riportata) più spread. Esempio di tasso finito di mutuo a 10 anni con spread di 9,000 punti: 11,770 % AVVERTENZA: il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso, in relazione all'andamento dell'indice prescelto al momento della stipula. Tasso variabile: parametro di indicizzazione (Euribor; per i valori, vedi tabella sotto riportata) più spread. Esempio di tasso finito di mutuo indicizzato dall'Euribor 3 mesi con spread di 9,000 punti: 12,925 %
	Parametro di indicizzazione / riferimento	Vedi tabella dei "Parametri di indicizzazione / riferimento" sotto riportata. Qualora l'Euribor (o, in caso di sua mancata e/o impossibile futura rilevazione, l'ESTR) assuma un valore negativo, lo stesso sarà convenzionalmente considerato pari a zero: per effetto di ciò la Banca applicherà nei confronti del Cliente un tasso di interesse pari allo spread fino a quando l'Euribor (o, in caso di sua mancata e/o impossibile futura rilevazione, l'ESTR) non tornerà ad assumere un valore superiore a zero.
	Spread	massimo 9,000 punti
	Tasso di interesse di preammortamento	pari al tasso di interesse nominale annuo
	Tasso di mora	pari al tasso contrattuale (come sopra determinato) aumentato di 2,000 punti

SPESE	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria	2,000 % con un minimo di 250,00 €
		Altro	vedi paragrafo "ALTRE SPESE DA SOSTENERE".
	Spese per la gestione del rapporto	Incasso rata	2,75 €
		Invio comunicazioni	cartaceo: 0,95 € elettronico: 0,00 €
		Atti integrativi	Spese per accolti, sostituzioni di garanzie, atti di dilazione, proroghe nonché atti integrativi di qualsiasi natura 1,000 % sul debito residuo oltre ad eventuali spese notarili, di registrazione ecc.
		Onere per modifica delle pattuizioni contrattuali	1,000 % sul debito residuo
		Avvisatura rata (applicata solo nel caso in cui la rata non venga pagata mediante addebito sul conto corrente acceso presso l'istituto erogante)	1,25 €
		Spese per richieste di certificazione /documenti legali contabili, interessi	1,25 €
		Compenso per estinzione anticipata	<ul style="list-style-type: none"> ▪ operazioni a tasso variabile: 2,000 % ▪ operazioni a tasso fisso: 3,000 % calcolato sul capitale rimborsato anticipatamente
		Spese per variazioni delle condizioni economiche, richieste dal cliente, non in conformità con le pattuizioni contrattuali (concernenti, per esempio, la riduzione dello spread).	50,00 €
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento	progressivo ("francese") o a richiesta del Cliente, costante ("italiano")	
	Tipologia di rata	<ul style="list-style-type: none"> • preammortamento: soli interessi • ammortamento: capitale ed interessi 	
	Periodicità delle rate	mensile trimestrale	

PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE / RIFERIMENTO

EURIRS : Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di riferimento nei **mutui a tasso fisso**. E' detto anche IRS.

A) EurIRS - ril.punt.

QUOTAZIONE dell'IRS (interest rate swap relativo ad operazioni in Euro) quotazione lettera del secondo giorno lavorativo antecedente la data di inizio applicazione del tasso (che per i finanziamenti rientranti nella disciplina del credito immobiliare a consumatori corrisponde alla data di consegna della c.d. "Offerta vincolante"), diffuso sui principali circuiti telematici e pubblicato sulla stampa specializzata

EURIBOR: Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione nei **mutui a tasso variabile**.

B) Euribor 3m/360 media mese prec. per dec. rata

QUOTAZIONE dell'Euribor - Euro Interbank Offered Rate - 3 (tre) mesi base 360 - media percentuale mese precedente (media aritmetica semplice delle quotazioni per valuta rilevate giornalmente alle ore 11, ora dell'Europa Centrale, dal comitato di gestione dell'Euribor - EMMI - diffuse sui principali circuiti telematici, es. <http://it.euribor-rates.eu>, e pubblicate sulla stampa specializzata). Nel mese in corso si applica la media del mese solare precedente; il tasso d'interesse così determinato viene di volta in volta aggiornato con decorrenza in data pari a quella di decorrenza della rata

Qualora, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/1011, dovesse essere modificata la formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata da EMMI (attuale amministratore dell'Euribor) per la rilevazione del parametro di indicizzazione, la Banca utilizzerà l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente. In caso di temporanea indisponibilità dell'Euribor verrà utilizzato l'ultimo valore conosciuto del parametro di indicizzazione. L'Euribor, invece, non sarà più applicabile qualora EMMI, ovvero l'Autorità competente in quel momento, rilasciasse una dichiarazione pubblica di definitiva indisponibilità e/o non rappresentatività, nei casi previsti dal Regolamento UE 2016/1011 e successivi emendamenti, a decorrere dalla data indicata nella dichiarazione stessa.

In tali casi, ovvero, in generale, in caso di definitiva indisponibilità dell'Euribor, verrà applicato, in sostituzione, il parametro di indicizzazione "€STR Compounded Average Rate" a 1 mese (nel caso di finanziamento con frequenza rate mensile) e a 3 mesi (nel caso di finanziamento con frequenza rate maggiore), pubblicato dalla BCE sul proprio sito istituzionale (<https://www.ecb.europa.eu> ovvero il differente indirizzo che verrà tempo per tempo indicato da BCE) riferito al penultimo giorno lavorativo precedente la data di decorrenza della rata interessi prevista contrattualmente, aumentato dell'adeguamento (credit spread adjustment relativo all'indice cessato) calcolato con la metodologia ISDA in via definitiva e pubblicato attualmente sul sito Bloomberg, in breve "ESTR".

L'ESTR verrà applicato dal periodo di rata interessi previsto contrattualmente, successivo alla data indicata nella suddetta dichiarazione.

In caso di aumento o diminuzione del parametro di indicizzazione tempo per tempo vigente, il tasso di interesse verrà modificato nella misura delle intervenute variazioni, e conseguentemente varierà l'importo delle rate interessi.

In caso di indisponibilità dell'ESTR, la Banca si atterrà a quanto verrà disposto dalle autorità competenti.

ULTIME RILEVAZIONI DEI PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE / RIFERIMENTO

Tipo di parametro		Quotazione - Validità
A) IRS - Interest Rate Swap (EUROIRS)	IRS a 2 anni	3,120 % valida dal 13/02/2024 al 13/02/2024
	IRS a 3 anni	2,910 % valida dal 13/02/2024 al 13/02/2024
	IRS a 4 anni	2,810 % valida dal 13/02/2024 al 13/02/2024
	IRS a 5 anni	2,780 % valida dal 13/02/2024 al 13/02/2024
	IRS a 6 anni	2,750 % valida dal 13/02/2024 al 13/02/2024

	IRS a 7 anni	2,740 % valida dal 13/02/2024 al 13/02/2024
	IRS a 8 anni	2,750 % valida dal 13/02/2024 al 13/02/2024
	IRS a 9 anni	2,750 % valida dal 13/02/2024 al 13/02/2024
	IRS a 10 anni	2,770 % valida dal 13/02/2024 al 13/02/2024
B) Euribor 3m/360 media mese prec. per dec. rata		3,925 % valida dal 01/02/2024 al 29/02/2024
		3,942 % valida dal 01/01/2024 al 31/01/2024
		3,972 % valida dal 01/12/2023 al 31/12/2023

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Il calcolo degli interessi, di norma, nel periodo di ammortamento è effettuato sulla base dell'anno commerciale e del numero di giorni effettivi che compongono i mesi.

Per Ammortamento Progressivo o "Ammortamento Francese" s'intende l'ammortamento con rate composte da quote crescenti di capitale da rimborsare (calcolate sulla base del calendario commerciale (360/360)) e da quote interessi calcolate, sul debito residuo, con riferimento al numero dei giorni effettivi trascorsi per ciascun periodo di interessi e divisore fisso 360. Fermo restando il calcolo della quota capitale come sotto indicato, l'importo complessivo (totale) delle singole rate si modifica per effetto del differente numero dei giorni di calendario compresi in ciascun periodo di interessi.

L'importo delle rate qui di seguito rappresentate è determinato con riferimento ad un mese di 30 giorni.

Finanziamento di 100.000,00 €

Tasso fisso

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata MENSILE
12,120 %	2	4.712,95 €
11,750 %	6	1.942,04 €
11,770 %	10	1.421,45 €

Tasso variabile

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata MENSILE	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni (*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*)
12,925 %	2	4.750,66 €	-	-
12,925 %	6	2.003,45 €	2.078,42 €	1.930,08 €
12,925 %	10	1.488,69 €	1.589,62 €	1.391,25 €

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), relativo alle operazioni di:

- ALTRI FINANZIAMENTI

può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bancobpm.it.

SERVIZI ACCESSORI

Non sono disponibili polizze assicurative facoltative abbinabili.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Per la stipula del finanziamento, al cliente potrà essere richiesto di sostenere eventuali altre spese accessorie per servizi prestati da soggetti terzi, anche eventualmente fatturati direttamente alla

Banca, collegate alle specifiche caratteristiche dell'intervento/scopo finanziato o delle garanzie assunte (a titolo esemplificativo e non esaustivo: certificazioni rilasciate da soggetti terzi, eventuali spese per consulenze legali, coperture assicurative su beni strumentali ed impiantistica, altre spese dovute a periti per analisi, valutazione ed accertamenti di carattere tecnico allo scopo di attestare, tra le varie, il contributo alla riduzione dei consumi energetici da fonti fossili e quindi la minor "CO2 equivalente" immessa in atmosfera). Tali costi, qualora necessari, saranno concordati e regolati direttamente tra il cliente e il terzo o, se fatturati direttamente alla Banca, saranno preventivamente concordati con la stessa.

Adempimenti notarili	Se previsti, a carico del Cliente nella misura richiesta dal Notaio
Imposta sostitutiva (ove sia stata manifestata l'opzione per la sua applicazione - D.P.R. 601/73 e successive modifiche e integrazioni):	0,250 % dell'importo erogato del finanziamento bancario di cui al D.P.R. 601/73, nel caso di finanziamento con durata superiore a 18 mesi perfezionato con impegno a fermo.
Bolli postali, imposte diverse da quelle sopraindicate	nella misura prevista dalla legge
Mediazione	<p>A carico del Cliente nella misura richiesta dal mediatore creditizio e da questi indicata nel proprio foglio informativo relativo alle condizioni dallo stesso applicata.</p> <p>Le commissioni percepite dal mediatore creditizio dovranno essere comunicate alla Banca, ai fini della corretta valorizzazione del TAEG e del Piano della Trasparenza MCC SpA.</p> <p>Nessun onere di mediazione è posto dalla Banca erogante a carico del Cliente.</p> <p>Per la specifica operazione il costo della mediazione è stabilito nello _____% pari a € _____ (da compilarsi a cura del soggetto che entra in contatto con il Cliente)</p>

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria

45 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta, salvo i casi di cui (l'elenco deve intendersi meramente esemplificativo e non esaustivo):

- vi sia sospensione dell'attività istruttoria per volontà del cliente;
- emergono nuovi elementi per i quali si rende necessaria una nuova valutazione;
- sia necessaria un'integrazione della documentazione tecnico/legale prodotta.

Disponibilità dell'importo

L'erogazione, di norma, è contestuale alla stipula.

ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il Cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo con preavviso di almeno 10 giorni, e in ogni caso, in coincidenza con le date di scadenza delle rate.

Sono previsti degli oneri di estinzione anticipata. Nel caso di mutui ipotecari fondiari, la commissione di estinzione anticipata è unica e onnicomprensiva.

L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del mutuo.

Impegno a fermo

Il contratto prevede l'impegno della Banca a non recedere dal contratto per tutta la sua durata, salvo che ricorrano ipotesi di giusta causa o giustificato motivo.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

45 giorni.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano (a fronte del rilascio di "ricevuta") presso una delle filiali del Gruppo BANCO BPM;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Banco BPM S.p.A.
Gestione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi
- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet:
www.bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica scrivendo a: reclam@bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica certificata scrivendo a: reclami@pec.bancobpm.it

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro i seguenti termini:

- entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento (Normativa PSD2). In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo;
- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari o a servizi di investimento
- entro 45 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a contratti e servizi assicurativi (es. polizze assicurative per cui la Banca ha svolto l'attività di intermediario ad esclusione delle polizze del ramo III – unit linked e index linked – e del ramo V – di capitalizzazione – trattate come servizi d'investimento).

L'impegno della Banca è comunque quello di formulare una risposta nei tempi più rapidi possibili.

Qualora il Cliente non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti o se non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo potrà:

A. in caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari

1. ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF):

- se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data dell'1.1.2009;
- nel limite di Euro 200.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro;

- se sia stato presentato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria.

Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione o mediazione non va a buon fine o se è stata avviata dall'intermediario e il cliente non vi ha aderito.

Il ricorso all'ABF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori, ovvero di procuratore.

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti, che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito internet dell'ABF e sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia, oppure a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

B. in caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento:

1. ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):

- se il cliente è retail;
- se la richiesta ha valore non superiore ad Euro 500.000;
- sia stato avanzato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito, o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria;
- se la controversia riguardi la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari.

Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. E' esclusa la possibilità di ricorso all'ACF se la controversia ha ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra citati o danni di natura non patrimoniale.

Le decisioni dell'ACF non sono vincolanti per le parti, che possono comunque ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito web dell'ACF e dell'intermediario stesso, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito <https://www.acf.consob.it>

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti alle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

C. in caso di controversie inerenti a contratti e servizi assicurativi:

Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell'esito o se dopo 45 giorni non avesse ricevuto risposta dalla Banca, il cliente può rivolgersi:

- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it
- ad altro Organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; l'elenco degli Organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Maggiori informazioni sull'argomento potranno essere acquisite da tutta la clientela, consultando anche i siti:

www.consob.it

www.bancaditalia.it

www.giustizia.it

ed i seguenti regolamenti:

- Regolamento Conciliatore Bancario Finanziario
- Regolamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

Il Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (di seguito, il "Regolamento sull'ODR"), ha istituito una piattaforma europea (di seguito, la "Piattaforma Online Dispute Resolution" o "Piattaforma ODR") che agevola la risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi online tra un consumatore residente nell'UE e un professionista stabilito nell'UE. Più precisamente, la Piattaforma ODR consiste in un sito web interattivo a cui consumatori e professionisti possono accedere gratuitamente e che si interfaccia direttamente con gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie nazionali. Oltre a fornire informazioni generali sulla risoluzione extragiudiziale delle predette controversie contrattuali, la Piattaforma ODR consente alla clientela di avviare e gestire online la procedura di reclamo avanti l'Organismo ADR prescelto mediante la compilazione di apposito modulo elettronico (a cui verrà acclusa la relativa documentazione a supporto). Pertanto, fermo restando quanto sopra indicato, il Cliente che sia "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto servizi e/o prodotti venduti dalla Banca online, può rivolgersi all'Organismo ODR prescelto anche presentando reclamo tramite la Piattaforma ODR. A tal fine, il Cliente può consultare il sito della Piattaforma <https://ec.europa.eu/consumers/odr/>

LEGENDA

Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all'intermediario, cioè "si accolla", il debito residuo.
Clausola di fallback	Definisce la regola di utilizzo dell'indice di riferimento sostitutivo nei casi in cui il parametro indice principale subisca una modifica nella formula o metodologia di calcolo oppure sia temporaneamente o definitivamente indisponibile.
Clientela al dettaglio	Oltre ai consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro imprese, cioè le imprese che occupano meno di dieci addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro (Sez. I, Cap. 3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).
Clientela non consumatori	I soggetti che non rientrano nelle categorie di cui sopra.
Covenant	Clausola concordata esplicitamente in fase di definizione contrattuale, pattuizione idonea a definire un impegno dell'azienda Cliente.
Credit Spread Adjustment	Il Credit Spread Adjustment è un correttivo che viene aggiunto all'indice sostitutivo Risk Free Compounded per raccordarlo all'indice cessato, definito come media della differenza tra l'indice cessato e l'indice sostitutivo, calcolata su un periodo di cinque anni precedenti la data dell'annuncio di cessazione dell'indice da parte delle autorità competenti.
ESG	Environmental, Social, Governance: indica i fattori di misurazione della sostenibilità in ambito ambientale e/o sociale e/o di governance adottati dal Cliente.
Imposta sostitutiva	Importo trattenuto in sede di erogazione ai sensi del D.P.R. 601/73 e successive modifiche ed integrazioni (solo per finanziamenti con durata superiore a 18 mesi).
Indice di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Preammortamento	Periodo iniziale del finanziamento nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento.
Rata crescente	La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.

Rata decrescente	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
Spread	Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di inizio dell'ammortamento.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.